



Prot. n. 7577 del 28.02.2022

**AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 16 "METROPOLITANO"**  
(Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 70/3 del 09.08.2016)

**COMUNI ASSOCIATI**

**BRITTOLI – CAPPELLE SUL TAVO – CATIGNANO – CEPAGATTI – CITTA' SANT'ANGELO -  
CIVITAQUANA – ELICE – MOSCUFO – NOCCIANO – PIANELLA - ROSCIANO - SPOLTORE**

**COMUNE DI SPOLTORE  
ENTE CAPOFILIA AMBITO DISTRETTUALE**

**AVVISO PUBBLICO**

**(APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE II N. 140 DEL 28.02.2022)**

**PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI  
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2020. DGR ABRUZZO N. 589 del 20.09.2021  
CUP: D99J21017200009**

**RICHIAMATI:**

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» all'art. 1, comma 254, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;





- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
- il DPCM del 27 ottobre 2020, pubblicato nella GU del 22 gennaio 2021, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle regioni le risorse del triennio 2018 – 2020 del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo;
- **la DGR n. 589 del 20.09.2021 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici regionali per l'erogazione agli ambiti sociali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 ai sensi del DPCM 27.10.2021;**
- **la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/144 del 18/11/2021 della Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale – Famiglia con cui sono state ripartite agli Ambiti distrettuali Sociali la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi programmati con assegnazione all'ADS n. 16 Metropolitano la somma complessiva di € 112.642,00;**
- l'Atto di Concessione firmato tra la Regione Abruzzo e il Legale rappresentante dell'ECAD n. 16 Metropolitano / Comune di Spoltore riferito agli Interventi nel settore sociale per favorire la ripresa e superare la situazione emergenziale connessa all'emergenza Covid. Interventi per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare ai sensi del DPCM 27 ottobre 2020. (DELIBERA CIPE N.26/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020;
- il Verbale della Conferenza dei Sindaci dell'ADS n° 16 Metropolitano del 14.02.2022.

**ART. 1  
OBIETTIVI E FINALITA'**

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.

**ART. 2  
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI**

**I beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.**

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: "Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016,

n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado , ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

Ai fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza.

<b>ART. 3</b> <b>INTERVENTI EROGABILI</b>
--

Ai fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, sono erogabili i seguenti interventi:

**1) Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati all'assistenza (diretta o indiretta) della persona con grave o gravissima disabilità** nel cui Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia individuato il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205.

Trattasi di trasferimenti economici, da intendersi nei termini di assegno di cura, condizionati alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare oppure dal componente del nucleo familiare del disabile individuato quale caregiver familiare. L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito **“Accordo di fiducia”** tra la persona assistita ammessa a contributo, o la persona che ne tutela gli interessi, il caregiver familiare e l'ECAD di riferimento in cui siano esplicitate le modalità di assistenza diretta garantite dal Caregiver familiare o, in alternativa, le modalità di acquisizione dell'assistenza indiretta con l'individuazione del fornitore del servizio (è possibile anche l'assunzione dell'onere delle spese per l'assistente personale); **l'attribuzione dell'assegno di cura contemplato nel presente Avviso atto non comporta una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita e presenti nel PAI. L'assegno di cura non può essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi a carattere sanitario.**

**2) Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali;** l'intervento è rivolto ai caregiver familiari delle persone non autosufficienti o con disabilità grave, già valutate dagli Organismi preposti e in lista per l'accesso alle unità di offerta residenziali. Si tratta di un contributo una tantum, erogato direttamente al caregiver a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato, aggravato dal contesto emergenziale che non ne ha consentito l'accesso ai presidi residenziali nei tempi necessari.

**3) Sostegni a Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.** Si tratta di Assegni di cura finalizzati all'acquisto di servizi di cura a favore di persone istituzionalizzate con grave disabilità al fine di facilitare il loro rientro in famiglia e alleggerire l'onere del lavoro di cura del caregiver familiare.

È possibile richiedere solo uno degli interventi di sopra indicati; non si possono erogare a carico del Fondo più interventi che riguardino lo stesso assistito o più interventi di cui beneficia il medesimo caregiver familiare.

ART. 4

**ACCESSO AGLI INTERVENTI, PRIORITA' DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITA'**

**1) ASSEGNI DI CURA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE O GRAVISSIMA**

Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona, residente in uno dei Comuni dell'ADS n. 16 Metropolitano (Brittoli – Cappelle Sul Tavo – Catignano – Cepagatti – Città Sant'Angelo - Civitaquana – Elice – Moscufo – Nocciano – Pianella - Rosciano – Spoltore), non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o della legge 21/11/1988 n. 508. L'istanza è presentata dal disabile o, in caso di incapacità, dalla persona che ne tutela e cura gli interessi; nell'istanza è individuato il caregiver familiare che beneficia dell'intervento.

Il caregiver familiare deve essere residente o domiciliato nella Regione Abruzzo.

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI. L'importo mensile massimo attribuibile è pari ad € 400,00 per 12 mensilità. **In presenza di altri contributi economici pubblici percepiti dall'assistito e aventi la stessa finalità (Assegno FNNA, HCP prestazione prevalente, ecc.), la somma di euro 400,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.**

**L'entità del beneficio è assegnato in base a quanto stabilito nel successivo articolo 6.**

La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. di competenza territoriale. L'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita è quantificata dalle U.V.M. di competenza territoriale, anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

**In nessun caso è previsto l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.**

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio: **decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.**) che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.

**NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI SOGGETTI:**

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo anno 2021 ex DGR 687 del 02.11.2021 (limitatamente ad eventuali contributi afferenti il presente Fondo da percepire nell'anno solare 2022);

- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 annualità 2021 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali) ;
- i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, nel cui Contratto di fiducia gli stessi risultano individuati quali assistenti personali;
- i caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l'assistenza della persona disabile;
- non esistenza in vita, all'atto della presentazione della domanda, della persona assistita.

**2) Contributo una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali**

**I Caregiver familiari** (come individuati all'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017), conviventi delle persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità, **che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali legate all'emergenza SARS COV2**, e che risultino in lista di attesa per l'accesso alle strutture residenziali, possono avanzare istanza per ottenere un contributo una tantum, pari ad € 600,00 a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato; la richiesta deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
- Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

La richiesta deve essere presentata dal caregiver familiare che deve essere residente o domiciliato nella Regione Abruzzo e l'assistito deve risiedere in uno dei Comuni dell'ADS 16 Metropolitan specificati in precedenza.

Le risorse assegnate al presente intervento sono specificate nel successivo art. 6. In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, le eventuali graduatorie verranno formulate sulla base dell'ISEE sociosanitario della persona assistita, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.

**3) ASSEGNI DI CURA finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.**

**I caregiver familiari** (come individuati all'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017) possono avanzare richiesta di Assegno di cura finalizzato all'acquisto di servizi di cura a favore del disabile assistito che rientra nella casa familiare a seguito di deistituzionalizzazione; la finalità è l'alleggerimento del lavoro di cura e il sostegno del benessere psicofisico del caregiver familiare in costanza di convivenza con la persona disabile.

La richiesta deve essere presentata dal caregiver familiare che deve essere residente o domiciliato in uno dei Comuni dell'ADS 16 Metropolitan specificati in precedenza.

Sono erogabili Voucher per l'acquisto di servizi o, in alternativa, per servizi di assistenza diretta garantita dal caregiver il cui costo sia pari all'importo del contributo attribuito.

L'importo è fissato nel limite massimo di € 800,00 mensili per 12 mensilità dalla data di rientro in famiglia della persona disabile. In presenza di altri contributi economici pubblici finalizzati a sostenere l'assistenza diretta o indiretta, la somma di euro 800,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

**Il riparto del beneficio avviene in base a quanto stabilito nel successivo articolo 6.**

Per la tipologia dell'intervento è necessario un Progetto Assistenziale Individualizzato che programmi la deistituzionalizzazione in cui siano ricompresi tutti gli interventi necessari al reinserimento della persona disabile nella casa familiare.

#### **ART. 5**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando uno dei **modelli di domanda** allegati in base alla tipologia di intervento richiesto.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

**per la generalità delle istanze (art. 4 punti 1, 2, 3):**

- fotocopia documento di identità in corso di validità, caregiver e familiare assistito;
- titoli di soggiorno laddove ricorre il caso;
- certificazione ISEE sociosanitaria dell'assistito disabile in corso di validità;
- certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare assistito dal caregiver familiare che versa in stato di disabilità e/o non autosufficienza;

**per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2):**

- attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
- attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

**per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3):**

- dichiarazione di impegno da parte del caregiver ad attivare l'iter per la predisposizione del Progetto Assistenziale Individualizzato finalizzato alla deistituzionalizzazione della persona assistita che potrà dare luogo alla concessione del contributo economico.

**Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda, approvato con Determina Dirigenziale n. 140/2022 e disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza o sul sito istituzionale dei Comuni dell'ADS n. 16 Metropolitano.**

**L'istanza deve pervenire al protocollo generale del Comune di Spoltore entro e non oltre l'08 aprile 2022 mediante:**

- **invio PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it](mailto:protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it);**
- **consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Spoltore: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – il martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30.**

**ART. 6**

**DOTAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI - ATTIVITA' ISTRUTTORIA –  
ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI**

**6.1 - La dotazione finanziaria** complessiva è pari ad € 112.642,00, assegnato ai vari interventi come segue:

- per le istanze relative al contributo per assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima(art. 4 punto 1) - € 67.585,20
- per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2) - € 22.528,40
- per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3) - € 22.528,40

In caso di economie riscontrate nei vari interventi lo stesso viene assegnato all'intervento con maggiori richieste pervenute.

**6.2 - Attività istruttoria**

- A. Verifica dell'ammissibilità formale;
- B. Verifica e valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale di competenza territoriale;
- C. Predisposizione graduatoria degli aventi diritto con relativo importo;
- D. Sottoscrizione Accordo di fiducia;
- E. Liquidazione.

L'assegno spettante verrà liquidato previa erogazione, da parte della Regione, dei relativi fondi.

**6.3 – Modalità di calcolo del beneficio**

**6.3.1 - Per le istanze relative al contributo per assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima(art. 4 punto 1).**

Per tutti gli utenti certificati positivamente dall'UVM verrà garantito l'accesso al beneficio graduato in base al punteggio assegnato dall'U.V.M. relativo al bisogno assistenziale.

Il calcolo del beneficio spettante avverrà mediante l'individuazione di una quota capitaria che verrà moltiplicata per il rispettivo punteggio assegnato a seguito della valutazione del bisogno assistenziale da parte dell'U.V.M.

La quota capitaria verrà determinata dividendo il budget complessivo a disposizione dell'intervento per la sommatoria del punteggio ottenuti dagli aventi diritto

**6.3.2 - Per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2)**

Contributo una tantum, pari ad € 600,00 a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le domande, la graduatoria verrà formulata sulla base dell'ISEE sociosanitario della persona assistita, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.

A parità di posizione nelle graduatorie, precedono, inoltre, le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

- A) Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore;
- B) Coniuge Caregiver in età avanzata (68 anni e oltre) senza figli, convivente della persona assistita;
- C) Caregiver in giovane età (maggiormente con età fino a 32 anni compiuti), convivente con la persona assistita, che assiste il genitore vedovo o separato ovvero il fratello/la sorella, senza ulteriore sostegno familiare e risulti inoccupato o disoccupato.

**6.3.3 - Per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3).**

Per tutti gli utenti certificati positivamente dall'UVM verrà garantito l'accesso al beneficio graduato in base al punteggio assegnato dall'U.V.M. relativo al bisogno assistenziale.



Città di  
**Spoltore**

Il calcolo del beneficio spettante avverrà mediante l'individuazione di una quota capitaria che verrà moltiplicata per il rispettivo punteggio assegnato a seguito della valutazione del bisogno assistenziale da parte dell'U.V.M.

La quota capitaria verrà determinata dividendo il budget complessivo a disposizione dell'intervento per la sommatoria del punteggio ottenuti dagli aventi diritto

#### **ART. 7**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali del Comune di Spoltore e con la coerente normativa nazionale vigente; esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento all'organizzazione degli interventi di cui al presente avviso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l'eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento e del Responsabile esterno indicato, contattando rispettivamente il Responsabile della Protezione dati del Comune, all'indirizzo email [rpd@comune.spoltore.pe.it](mailto:rpd@comune.spoltore.pe.it). Prima di sottoscrivere il modulo di domanda l'utente voglia prendere visione dell'informativa completa sul trattamento che, per quanto concerne il titolare è reperibile sul sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo [www.comune.spoltore.pe.it](http://www.comune.spoltore.pe.it).

**Il Responsabile del Procedimento è il dott. Paolo OSSIANI.**

**Spoltore, 28.02.2022**

**Il Responsabile del Settore II  
Dott.ssa Silvia DI GIOSAFFATTE**

**Allegati:**

- a) Modello di domanda per le istanze relative al contributo per assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima (art. 4 punto 1)
- b) Modello di domanda per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2) e per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3)
- c) Modello "accordo di fiducia".